



SENT. 174/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI

APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott.ssa Luisa de PETRIS Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **60919** del registro di segreteria proposto da **Carlo PELUSO**, nato a Monfalcone (GO) il 31 maggio 1950, (codice fiscale PLSCRL50E31F356A), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Filippo Panizzolo (codice fiscale PNZFPP62M18A662N - pec filippopanizzolo@pec.giuffre.it) e Angelo Gentile (codice fiscale GNTNGL77B16A662R - pec gentile.angelo@avvocatibari.legalmail.it) e con loro elettivamente domiciliato in Roma alla via Barnaba Tortolini n.30 (c/o studio Placidi)

contro

Procura generale presso la Corte dei conti in persona del Procuratore generale p.t. e **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale per la

	SENT. 174/2024	2	
	Regione Lazio in persona del Procuratore regionale p.t.		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n.258/2023,		
	depositata in data 11 aprile 2023, notificata in data 19 aprile 2024.		
	Esaminati l'appello e tutti gli atti e documenti di causa.		
	Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024, svolta con l'assistenza		
	della dott.ssa Elisa Giorgiantoni, il Presidente relatore, l'avv. Panizzolo per		
	l'appellante e per la Procura generale il v.p.g. Sabrina D'Alesio.		
	FATTO		
	Con la sentenza oggetto del gravame la Sezione giurisdizionale regionale		
	laziale di questa Corte dei conti, in parziale accoglimento della domanda		
	attrice, ha condannato il sig. Carlo Peluso, citato nella qualità di generale		
	dell'Aeronautica Militare con funzioni di Capo Reparto Progetti della		
	Direzione Generale dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE), al pagamento		
	della somma complessiva di euro 154.335, di cui euro 51.445 a titolo di danno		
	da tangente, maggiorata della rivalutazione dalla data delle indebite		
	corresponsioni delle somme ed euro 102.890 a titolo di danno all'immagine		
	(a fronte di una domanda risarcitoria a tale ultimo titolo di euro 182.890), in		
	favore del Ministero della Difesa, il tutto oltre interessi legali e spese del		
	giudizio.		
	La vicenda emergeva dall'istruttoria avviata dal p.m. contabile a seguito della		
	comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari del		
	15 ottobre 2015, trasmessa ai sensi dell'art.129 disp.att.c.p.p. alla Procura		
	della Corte dei conti per la Regione Puglia ed acquisita al protocollo in data		
	20 ottobre 2015, avente ad oggetto il procedimento penale – (con allegati, tra		

	SENT. 174/2024	3	
	gli altri, l’informativa conclusiva di polizia giudiziaria ex art.357 c.p.p. della		
	Guardia di Finanza - Tenenza di Gioia del Colle - del 23 luglio 2013 e		
	l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Bari datata 3		
	febbraio 2015) - nei confronti di diversi imprenditori nonchè anche pubblici		
	ufficiali tra i quali il Peluso.		
	Il giudizio penale si è definito, per l’odierno appellante, con la sentenza penale		
	di patteggiamento del Tribunale di Bari n. 458/2017, divenuta irrevocabile dal		
	20 dicembre 2018, che lo ha condannato a due anni e quattro mesi di		
	reclusione, e ad altre pene accessorie, in relazione ad una serie di reati,		
	commessi, in concorso e con più azioni esecutive del medesimo disegno		
	criminoso, in ordine ad alcune procedure di appalti relative a strutture militari		
	(capi di imputazione A1, A2, A3, B, B2 con assorbimento di quelli di cui ai		
	capi B1, B3, E, F, F1).		
	In particolare, i capi di imputazione penale che interessano in questa sede,		
	sono quelli A ed E.		
	Capo A –Turbativa della Gara d’appalto caserma “Pisano”- Teulada (CA) -		
	concerne la procedura di gara bandita il 3 novembre 2011 per la		
	<i>“progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di straordinaria</i>		
	<i>manutenzione edifici 51 e 58 da adibire a cucina refettorio e solo refettorio”</i>		
	di alcuni locali della caserma dell’Esercito situata a Teulada (CA), per un		
	valore di euro 8.416.985,17 .- reato di cui all’ art.319 quater c.p. (induzione		
	indebita a dare o promettere utilità) come riportato nella sentenza, <i>“per avere</i>		
	<i>il Peluso, abusando delle sue qualità e del suo potere, indotto OMISSIS –</i>		
	<i>socio della OMISSIS Spa (nonché legale rappresentante p.t.) a dare</i>		
	<i>indebitamente denaro (corrisposto in Bari in data 28.11.2011 per un importo</i>		

non precisato, e successivamente per un importo pari a euro 40.000 in data prossima alla sottoscrizione del contratto) al fine di intervenire sulla commissione di gara in modo da pilotare la gara; a tal fine suggeriva di effettuare nella domanda una riduzione sul tempo di effettuazione dei lavori (impossibile da rispettare) in modo da ottenere un punteggio che per le ditte concorrenti sarebbe stato incolmabile”; A1) reato di cui agli artt.110 e 353 co.1 e 2 c.p. (turbata libertà degli incanti) per avere turbato, in concorso con altro imputato, la regolarità dell’incanto, accordandosi “in modo clandestino e diretto con il OMISSIS, responsabile tecnico commerciale della ditta omonima partecipante alla gara di appalto, per influire sul normale svolgimento delle offerte predisponendo una offerta economica che prevedeva un fattore tempo (cioè la riduzione del tempo per realizzare l’opera) di un anno inferiore ai normali tempi di consegna e assolutamente impossibile da rispettare; infatti si dovevano immediatamente adoperare per influenzare il comandante della Caserma di Teulada per ottenere migliorie al progetto in modo da non far gravare sulla ditta la dilatazione dei tempi di consegna” “così permettendo con detto escamotage l’aggiudicazione definitiva della gara alla società OMISSIS”; A 2) reato di cui agli artt.640, c.2, nr.1 c.p. (truffa) per avere, con la condotta di cui al capo A1), in tal modo indotto in errore la commissione di gara “che con verbale del 5.6.2012 attribuiva all’impresa OMISSIS il punteggio 83,264 superiore di 0,208 rispetto a quello attribuito alla seconda impresa classificata in gara (C.G.F. di Roma punteggio 83,056) e con delibera del 29.10.2012 aggiudicavano la gara in via provvisoria (in data 21.12.2012 il Ministero della Difesa firmava il contratto di affidamento lavori). Con profitto per la ditta OMISSIS che si aggiudicava

la gara di appalto e danno per la P.A. che non aggiudicava regolarmente la stessa gara”; A 3) reato di cui agli artt.61, n.2. 110-326 c.2 c.p. (rivelazione ed utilizzazione dei segreti di ufficio) per avere, al fine di eseguire il reato di cui al capo A), in violazione del dovere di segretezza sull’istruttoria della gara in corso e/o comunque abusando della sua funzione, fornito “*informazioni riservate sull’istruttoria della gara al OMISSIS rivelandogli l’esito delle offerte ancora segrete e della futura aggiudicazione (tanto da organizzare per il OMISSIS un incontro con il comandante della Caserma di Teulada per un sopralluogo presso la suddetta caserma in data 3.9.2012 ancora prima della aggiudicazione, in modo da poter dar via al progetto definitivo e alle possibili varianti*”.

Capo E)- reato di cui agli artt.81 cpv, 110, 319 quater c.p.c. perché, in concorso con altro soggetto, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, “*previa intesa con OMISSIS, legale rappresentante della STAR s.r.l., induceva OMISSIS, che prometteva e dava, nella qualità di amministratore della OMISSIS & OMISSIS s.r.l., a corrispondere ad esso OMISSIS, nella suddetta qualità, le somme di danaro per complessivi euro 12.500: euro 4.500 (oltre IVA al 21%) per il pagamento della fattura n.28 del 21.12.2011 emessa dalla STAR nei confronti della OMISSIS srl con la causale “attività di supporto e sopralluoghi per impianti fotovoltaici; euro 6.000 per il parziale pagamento della fattura n.28 del 14.5.2012 emessa dalla STAR nei confronti della OMISSIS srl dell’importo di euro 9.800, comprensivo di IVA, avente ad oggetto “sopralluoghi area difesa servizi e consulenza per la realizzazione di impianti FV gennaio-aprile 2012” somme di danaro solo fittiziamente imputabili al lavoro che il OMISSIS avrebbe svolto per la OMISSIS, ma in*

realità destinate in tutto (o in parte) al Peluso per il pagamento della cauzione (euro 4.500 interamente versata) e per i canoni di locazione (euro 18.000 annui) per l'affitto dell'immobile di proprietà della OMISSIS del Peluso (sito in Carbonara di Bari, OMISSIS); immobile che il OMISSIS aveva locato con contratto sottoscritto in Bari il 29.12.2011, in pessime condizioni d'uso e che non verrà mai utilizzato né dal OMISSIS né dalla OMISSIS. Condotta induttiva consistita nel prospettare, anche implicitamente, difficoltà nei rapporti con la P.A.- dallo stesso Peluso rappresentata- che invece venivano concretamente agevolati dall'opera del OMISSIS che si faceva assumere quale collaboratore esterno della OMISSIS srl (rapporto risultante da n.6 missive inviate a Difesa Servizi spa del 28.9.2011) al solo fine di agevolare la stessa OMISSIS nei rapporti con la P.A. grazie al suo rapporto privilegiato con il Peluso; la OMISSIS infatti veniva agevolata: nell'acquisizione di planimetrie di sedimi militari come quello della caserma Perotti della Cecchignola di Roma (richiamato in progr.414 RIT 2948/11 in Allegato n.363); nell'acquisizione di planimetrie di sedimi militari come quello della caserma Paolucci- Roma (richiamato in progr.414 RIT 2948/11 in Allegato n.363); nell'acquisizione di planimetrie di alcuni Villaggi Azzurri A.M. (richiamato in int. Amb. progr.109 RIT 2947/11 in Allegato n.358; nell'acquisizione di planimetrie della caserma di Sellia Marina (CZ) ex Osp.Mil. (richiamato in progr.288 RIT 2948/11 in Allegato n.361); nell'acquisizione delle planimetrie riguardanti le diverse caserme militari, interessate dalle opere oggetto di pubblico appalto, consistenti nella realizzazione di impianti fotovoltaici (richiamato in progr. 1985 e 2074 RIT 1004/12 già RIT 2686/11 in Allegati n.462 e 463); nella prospettata

convocazione della conferenza dei servizi il cui obbligo spetterebbe alla OMISSIS s.r.l. che grazie all'intercessione del Peluso sarebbe stata indetta direttamente dal Ministero della Difesa, ovviando così a gran parte delle incombenze burocratiche che diversamente ricadrebbero sull'impresa esecutrice; nella partecipazione attiva del Peluso, presso l'Ente Parco di Bracciano- Martignano, nonché la competente Soprintendenza, Enti entrambi deputati ad esprimere il loro parere in sede di conferenza dei servizi, per agevolare la concessione del N.O. necessario alla realizzazione delle opere cui era interessata la OMISSIS s.r.l. ”.

Il giudizio contabile era stato inizialmente instaurato innanzi alla Sezione giurisdizionale pugliese, dichiaratasi però incompetente (ordinanza n.25/2022) e poi riassunto dalla Procura regionale innanzi alla Sezione giurisdizionale Lazio con atto depositato in data 22 aprile 2022.

La Sezione territoriale, all'udienza pubblica del 4 ottobre 2022, ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'istanza di rito abbreviato avanzata dal sig. Peluso. Ha poi respinto l'eccezione di prescrizione rilevando che, trattandosi di condotte connotate da un doloso occultamento del danno, il termine quinquennale era stato validamente interrotto dall'atto di costituzione in mora, validamente notificato all'interessato in data 14 ottobre 2020 - sia che si consideri come termine *a quo* la data del 20 ottobre 2015 (data di trasmissione alla Procura contabile dell'informativa ex art. 125 disp. att. c.p.p.) o quella della successiva comunicazione della sentenza di condanna - .

Nel merito, la sentenza ha ritenuto sussistente la responsabilità del sig. Peluso in considerazione anzitutto del valore probatorio della sentenza penale di patteggiamento, richiamando sul punto giurisprudenza delle sezioni regionali

di questa Corte dei conti, vincibile solo con prove contrarie, nella fattispecie ritenute non raggiunte.

La prima posta dannosa oggetto di condanna è stata quantificata nella misura di quanto accertato nella sentenza penale, pari alla sommatoria di euro 40.000, percepita dal Peluso nella procedura per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria nella caserma “Pisano” di Teulada, e delle ulteriori due dazioni di euro 5.445 e di euro 6.000 riferite alla fittizia locazione dell’immobile sito in Carbonara.

Secondo il Collegio di prime cure, il materiale probatorio versato agli atti del giudizio penale, in particolare le intercettazioni ambientali e la relazione informativa conclusiva di polizia giudiziaria della Guardia di finanza – Tenenza di Gioia del Colle – del 23 luglio 2013 contengono *“evidenti elementi probatori sull’articolato sistema escogitato dal convenuto per gestire in modo fraudolento, in concorso con altri soggetti estranei all’amministrazione, le operazioni di aggiudicazione delle due gare di appalto in modo da favorire determinate imprese con interferenze illecite nelle operazioni di gara, in cambio della promessa di denaro e/o di altri vantaggi di natura patrimoniale.*

Come specificato anche nella sentenza penale, a riprova dell’esistenza di rapporti di natura collusiva tra il Peluso e gli imprenditori favoriti nell’aggiudicazione degli appalti – comunque denotanti una grave assenza di doverosa equidistanza tra un responsabile delle procedure di gara e i partecipanti alla stessa – vengono adottati gli anomali rapporti amichevoli tra i suddetti e i numerosi contatti telefonici nei quali il Peluso non esitava a informare soggetti estranei all’Amministrazione di notizie che dovevano rimanere riservate” (pagg. 16-17).

In particolare, oltre alla tangente di euro 40.000, corrisposta all'odierno appellante dal OMISSIS, la sentenza ha posto in rilievo, con riferimento all'ulteriore somma di euro 11.445, l'*escamotage* seguito dal Peluso di proporre professionali alle *"imprese compiacenti"* che avrebbero dovuto emettere parcelle a prezzi superiori rispetto a quelli di mercato, a fronte degli incarichi professionali *"al fine di concedere ala Peluso, come convenuto, una cospicua fetta di detti incassi"*(pag.16) . Nella vicenda, ha evidenziato la particolare forma di corresponsione della tangente sotto forma di canone di locazione di un immobile sito in Carbonara, di proprietà della madre del Peluso medesimo.

Al riguardo si legge che *"la circostanza che il pagamento del canone costituiva il prezzo dei favori che lo stesso Peluso effettuava alle imprese con le quali OMISSIS aveva rapporti come procacciatore d'affari emerge, tra l'altro, nell'ambito di una conversazione ambientale intercettata, dove il convenuto, con riferimento al pagamento del canone di locazione dell'immobile in questione, afferma espressamente che c'è "un reciproco aiuto" (pag.18).*

La seconda posta contestata dalla Procura regionale a titolo di danno all'immagine è stata quantificata tenendo conto del criterio introdotto dalla novella di cui all'art.1, comma 62, della legge n. 190/2012 del c.d. *"doppio tangenzio"*.

La sentenza, acclarata la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per la sua azionabilità dall'art.51, comma 7, c.g.c., costituiti da una sentenza penale irrevocabile e dal *clamor fori*, ha rideterminato l'importo contestato a tale titolo (euro 182.890) in euro 102.890 escludendo il doppio dell'importo di una

	SENT. 174/2024	10	
	seconda tangente, corrisposta a titolo di anticipo, di euro 40.000, in quanto		
	non quantificata in sede penale e, pertanto, neanche contestata a titolo di danno		
	da tangente dalla Procura attrice.		
	Infine, ha escluso che dal danno si potesse detrarre l'importo di euro 40.000		
	oggetto già di confisca penale, trattandosi di misura avente differenti <i>ratio</i> e		
	finalità.		
	Il sig. Peluso, con atto ritualmente notificato in data 14 giugno 2023 e		
	depositato in data 30 giugno 2023, ha impugnato la decisione deducendo i		
	seguenti motivi.		
	1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2 della Legge n.		
	20/1994. Omessa ed erronea motivazione dei presupposti. Motivazione		
	incongrua ed erronea		
	Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che la scoperta del fatto		
	dannoso si sarebbe verificata con la richiesta di applicazione delle misure		
	cautelari emessa dal PM della Procura della Repubblica di Bari in data 14		
	ottobre 2014, cui ha fatto seguito l'ordinanza di accoglimento del Gip del 3		
	febbraio 2015, oggetto peraltro di clamore mediatico.		
	Pertanto, alla data del 14 ottobre 2020, di notifica dell'atto di costituzione in		
	mora, il danno da tangente si sarebbe già prescritto, non essendo idonea a		
	spostare in avanti il termine di esordio della prescrizione la comunicazione di		
	esercizio dell'azione penale, ricevuta dalla Procura contabile in data 20		
	ottobre 2015, a distanza di più di otto mesi, potrebbe avere rilievo al più solo		
	per individuare eventuali responsabilità omissive. Fa presente anche che ciò è		
	vero <i>a fortiori</i> in quanto il danno da tangente, secondo la pacifica		
	giurisprudenza contabile, è svincolato dalla pregiudiziale penale.		

2. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 95 e 101 del

c.g.c. Omessa ed erronea valutazione delle eccezioni formulate in primo grado e delle emergenze documentali. Motivazione incongrua e insufficiente

L'appellante contesta quanto affermato nella sentenza impugnata in ordine al valore probatorio della sentenza penale emessa ex art. 444 c.p.p. premettendo che l'art. 1 *bis* dell'art. 445 c.p.p. già nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 25 del d.lgs. n.150/2022, come univocamente interpretato dalla Corte di cassazione (*ex multis* Cass. 8421/2011; Cass. 27835/2017; Cass. n. 20170/2018; n.7014/2020) escludeva che la sentenza penale di patteggiamento potesse costituire un'ammissione di responsabilità, e/o avere efficacia vincolante e/o probatoria nel processo civile e amministrativo di risarcimento danni. Evidenzia che l'entrata in vigore della riforma "Cartabia" ha quindi inteso superare e rendere *contra legem* un approccio ermeneutico pure in passato affermatosi presso i giudici contabili che ha invece riconosciuto alla sentenza di patteggiamento un particolare valore probatorio (pur non previsto dalla norma), vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie.

Pertanto, aderendo erroneamente a detto orientamento, sostiene che il Collegio di prime cure ha escluso l'eccepito difetto di prova sugli elementi costitutivi della responsabilità addebitatagli con motivazioni generiche, apparenti e prive di riferimenti concreti alle emergenze documentali, inidonee a dimostrare l'effettiva percezione delle tangenti contestate, la sussistenza del nesso di causalità con il danno azionato e la congruità della richiesta risarcitoria, in violazione degli artt. 95 e 101 c.g.c. e dell'art. 24 Cost.

Fa anche presente che la scelta del patteggiamento, dopo un iniziale periodo di isolamento, fu sofferta in quanto motivata da una situazione familiare molto delicata, facendo affidamento sulla circostanza che in sede penale non implicava alcun riconoscimento di responsabilità e sulla possibilità di poter comunque dimostrare in sede civile e amministrativa l'infondatezza delle imputazioni.

3. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 95 e 101 del c.g.c. Omessa ed erronea valutazione delle eccezioni formulate in primo grado e delle emergenze documentali. Motivazione incongrua e insufficiente

Afferma che il Collegio ha omesso di specificare quali siano *“i chiari ed evidenti elementi probatori sul sistema che il convenuto avrebbe escogitato per gestire in modo fraudolento le operazioni di aggiudicazione delle due gare di appalto.”*, eludendo le documentate eccezioni con cui ha in primo grado dimostrato l'infondatezza delle presunzioni, prive di riscontri oggettivi, su cui la Guardia di Finanza ha fondato il proprio teorema accusatorio. In primo grado aveva evidenziato che l'assunto secondo cui avesse turbato il regolare espletamento della gara relativa all'affidamento dei lavori presso la caserma Pisano in Teulada, suggerendo al OMISSIS *“l'escamotage di effettuare una riduzione sul tempo di effettuazione dei lavori (impossibile da rispettare) in modo da ottenere un punteggio che per le ditte concorrenti sarebbe stato incolmabile”* era, in concreto, una congettura confutata dagli stessi atti di gara. Infatti, secondo i criteri di aggiudicazione pubblicamente noti (descritti nell'art. 12 del disciplinare di gara (doc. n. 19) per il fattore tempo (espresso come ribasso percentuale sul tempo a base d'asta, pari a 540 giorni) si

prevedeva un punteggio di soli 5 punti su 100 e quindi non poteva oggettivamente assumere il ruolo di elemento fondamentale per l'aggiudicazione della gara di appalto; peraltro il R.T.I. "OMISSIS s.p.a./L'internazionale/soc.coop. a r.l. con sede legale in Ruvo di Puglia" risultava soltanto ottavo nella graduatoria della relativa offerta (doc.5) e la riduzione non era affatto "*impossibile da rispettare*" in quanto, e diversamente da quanto erroneamente assunto negli atti di indagine, inferiore di soli 175 giorni (pari alla differenza fra il tempo previsto a base di gara in 540 giorni e quello offerto di 365 giorni) rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante (e non di un anno inferiore, come erroneamente affermato dalla Procura delle Repubblica di Bari), tanto da essere addirittura migliorato e sopravanzato in gara da ben altre sette concorrenti .

Dagli atti dell'indagine penale si evince poi, ad avviso sempre dell'appellante, - che i rilievi sul "*fattore tempo*" si fondano esclusivamente sul travisamento del significato di alcune conversazioni oggetto di intercettazione; l'operatore addetto all'ascolto ha erroneamente riferito il suono DEI al "DAY" (giorno in lingua inglese) e non invece al "DEI" (manuale dei prezzi edito dalla tipografia del Genio civile "DEI sri") (doc. n. 18).

Sarebbe poi documentato dagli atti dell'indagine penale e da quelli della procedura di gara che l'assegnazione al R.T.I "OMISSIS s.p.a. /L'internazionale/ soc.coop. a r.l. con sede legale in Ruvo di Puglia" del primo posto nella graduatoria finale, con conseguente aggiudicazione, è scaturita dalla sommatoria di punteggi che hanno visto l'offerta della società sempre diversamente collocata nelle rispettive graduatorie parziali e mai in prima posizione (terza nell'offerta tecnica; seconda nella valutazione del prezzo;

ottava nel ribasso del tempo di esecuzione); questa fu, anzi, sfavorita da un errore di calcolo del seggio di gara e dalla anomala dilatazione dei tempi di conclusione della procedura (doc. n.13). Infatti, in sede di gara la commissione pose in un primo momento la società in seconda posizione in graduatoria (doc. n. 3), e solo a seguito del ricorso presentato dallo stesso R.T.I. (doc. n. 4), ricalcolò i punteggi.

Il Peluso lamenta, ancora, che non è possibile affermare che le operazioni di aggiudicazione siano state gestite in modo fraudolento se non si dimostra pure che i membri della commissione di gara abbiano materialmente favorito l'impresa OMISSIS nell'aggiudicazione; negli atti penali, in cui non vi è alcuna conversazione tra lui e i componenti la commissione di gara che potesse legittimare anche solo l'ipotesi di improprie interferenze.

Con riferimento poi alla gara per la concessione della installazione sui sedimi militari degli impianti fotovoltaici, indetta dalla società *in house* Difesa Servizi, afferma che l'individuazione del soggetto aggiudicatario si è basata unicamente sul maggior importo economico offerto, criterio automatico basato su dati oggettivi e incontrovertibili (doc.20-21); le intercettazioni telefoniche sono state verbalizzate in date 20 gennaio 2012 (Sellia Marina) e 31 gennaio 3012 (Caserma Perotti, Paolucci e Vigna di Valle), dunque la richiesta delle planimetrie era stata successiva alla aggiudicazione della gara alla OMISSIS per la concessione in uso dei terreni, del 18 novembre 2011; inoltre afferma che gli elaborati planimetrici non erano affatto segreti in quanto erano stati messi a disposizione dalla stazione appaltante a tutte le ditte (doc.22-doc.23-doc.24-doc.25).

In definitiva, il Peluso sostiene che l'assunto del Collegio di primo grado

secondo cui dalla copiosa documentazione agli atti e dalla relazione finale della G.d.F. emergerebbero “*chiari ed evidenti elementi probatori*” sul sistema escogitato per “*gestire fraudolentemente le operazioni di aggiudicazione delle due gare di appalto* “ è affermazione immotivata, erronea ed elusiva delle documentate eccezioni di parte convenuta, nonché violativa delle disposizioni di cui agli artt. 95 e 101 c.g.c., non avendo rivestito alcun ruolo (meno che mai di responsabile) nelle procedure di gara.

In ordine alla prova della tangente, afferma che il Collegio, nel fare generico riferimento alle intercettazioni, ha omesso di specificare quale sia il loro effettivo contenuto e, soprattutto, quale sia il loro valore probatorio, non consentendo di comprendere quali siano, in concreto, i presupposti su cui fonda la statuizione di condanna.

Evidenzia che la prima intercettazione ambientale è quella del 28 dicembre 2011 (progr.38 rit 2947/11), in base alla quale la Procura penale gli ha surrettiziamente addebitato di aver ricevuto una dazione di danaro solo per avere genericamente sentito un “*rumore simile a quello dello sfoglio di carta*”.

Evidenzia che nel verbale della conversazione si legge che l’operatore addetto all’ascolto, dopo aver trascritto la frase del OMISSIS a sé rivolta “*..le lascio un pensiero..*” ha poi verbalizzato sulla risposta dell’ing. Peluso quanto segue: “*..ah..va be’!...(rumore simile a quello dello sfoglio di carta)*”. In base, quindi, all’indistinto rumore intercettato, la Procura penale ha ipotizzato, in sede cautelare (in cui rilevano i meri indizi e non le prove), che si potesse trattare della dazione di una possibile tangente. Tuttavia – sostiene Peluso - detta congettura risulta non solo priva di riscontri probatori, ma è stata anche smentita dal sig. OMISSIS che, in sede di interrogatorio, ha riferito al P.M. di

non aver mai effettuato alcuna dazione o promessa di denaro avendogli in quell'incontro, in occasione delle festività natalizie in corso, spontaneamente donato una cassetta di vini che l'ing. Peluso ha scartato in sua presenza determinando quel *"..rumore simile a quello dello sfoglio di carta"*; la seconda frase intercettata, peraltro unica e sola prova indiziaria che consente di quantificare *"fantasiosamente"* la presunta dazione di 40.000 euro, è quella captata all'interno della conversazione n.267 – allegato 36 - tra l'imprenditore OMISSIS e il suo collaboratore OMISSIS, avvenuta a distanza di ben 5 mesi dalla data di pensionamento. Durante tale conversazione il OMISSIS asserisce: *"..ooh che lì con Teulada la.. con quarantamila ce ne dobbiamo uscire.."*. Tale frase per come strutturata è inidonea a provare che, alla data in cui si è verificata l'intercettazione, detta somma fosse stata effettivamente pagata e non solo ipotizzata dall'imprenditore al suo collega OMISSIS (e poi mai effettivamente erogata). Il tenore letterale della frase non consente infatti di affermare, con la dovuta attendibilità che una *"prova"* richiede, che una dazione di denaro fosse stata effettivamente pagata. Resta poi risolutiva, sul piano della sua valenza probatoria, che detta frase è comunque priva di alcuna specificazione in ordine allo scopo dell'ipotizzata dazione e all'effettivo destinatario della somma. L'unico riferimento *de relato* ad una richiesta economica si rinviene – sostiene sempre l'appellante - in due frasi presenti al progr. 256-rit 1768/12 (all.35), nelle quali il OMISSIS spiega al OMISSIS che il Peluso gli aveva chiesto il *"saldo"*; si tratta di frasi verbalizzate all'interno di una lunga conversazione, immediatamente dopo un omissis, completamente decontestualizzate e forzatamente correlate dagli inquirenti alla frase *"con 40.000 euro ce ne dobbiamo uscire"*. Evidenza che la spiegazione di cosa

OMISSIS intendesse per “saldo” nei suoi discorsi con il OMISSIS viene chiarita durante l’interrogatorio di garanzia reso il 20 febbraio 2015 in cui lo stesso OMISSIS ha precisato al magistrato penale, che ha semplicemente ipotizzato di dovere al Peluso *“un qualche riconoscimento per le attività di collaborazione post pensione affinché lui portasse a termine tutte le pratiche di chiusura per arrivare ad iniziare il cantiere” di Teulada e “anche per le consulenze successive”*.

L’appellante sostiene che sono destituite di fondamento e prive di riscontro documentale anche le generiche motivazioni con cui in sentenza il Collegio ritiene sufficientemente provato e correttamente quantificato il danno da tangente, quantificato dalla Procura in euro 11.445 e riferito all’aggiudicazione alla società OMISSIS della gara indetta da Difesa Servizi. Dai dialoghi intercettati emerge l’intenzione degli indagati di costituire uno studio professionale. Nelle stesse intercettazioni lui e il OMISSIS parlano concretamente di predisporre una targa per lo studio, creare un logo, predisporre un numero verde e i relativi allacci impiantistici (progr.108 RIT 2947/11 in allegato n.1 e progr.337 RIT 2948/11 in allegato n.362).

Sostiene inoltre che il Collegio ha erroneamente ritenuto come accertato il pagamento della locazione dell’immobile a titolo di tangente, omettendo di rilevare che: negli atti dell’indagine penale non risulta in alcun modo provato che le somme fatturate dalla società “Star” S.r.l. del OMISSIS e pagate dalla società OMISSI e OMISSIS srl gli siano state poi corrisposte; all’opposto, che fra la copiosa documentazione presentata in atti vi è invece prova documentale contraria, costituita dalla lettera del OMISSIS all’Agenzia delle Entrate datata 15 ottobre 2012 che dimostra che l’importo convenuto per il pagamento

dell'affitto dell'immobile in Carbonara, non gli è mai stato versato in quanto

il contratto è stato disdettato dal 1° novembre 2012 (doc. n.34).

Sostiene, altresì, che le fatture emesse dalla società “Star” alla “OMISSIS & OMISSIS s.r.l.” per il pagamento dei sopralluoghi successivi all’aggiudicazione dei lotti, non possono considerarsi *sine causa*, in quanto tali attività, oltre a risultare documentate dagli scambi mail in atti (doc. n. 33), costituivano una prestazione libero professionale, essenziale per la presentazione dell’offerta e per la successiva predisposizione del progetto esecutivo per l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Secondo l’appellante il giudice contabile ha supinamente recepito il teorema accusatorio della G.d.F., senza valutare il compendio probatorio acquisito agli atti del giudizio; nella richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali lo stesso P.M. ha riconosciuto (cfr. pag. 246) che: *“solo per il reato al capo A è stato possibile determinare il profitto con precisione. In tutti gli altri casi non è stato possibile quantificare il profitto al netto delle prestazioni effettuate come richiesto dalla Suprema Corte”* (citando sul punto Cass., Sez. VI, n. 14017 del 13.02.2014).

4. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 95 e 101 del c.g.c. Omessa ed erronea valutazione delle eccezioni formulate in primo grado e delle emergenze documentali. Motivazione incongrua e insufficiente

La giurisprudenza contabile ha affermato che la mera percezione di una tangente non è di per sé sufficiente a provare il nesso di causalità tra l’illecito comportamento e il verificarsi del danno erariale e tali principi a *fortiori* rilevano nelle fattispecie che ci occupano, atteso che la Procura erariale,

nell'azionare il preteso danno da tangente di 40.000 euro, ha omesso di dimostrare che vi fosse un nesso di sinallagmaticità tra l'asserita indebitazione e l'aggiudicazione dell'appalto e che il prezzo di aggiudicazione dell'appalto dei lavori presso la Caserma "Pisano" alla ATI OMISSIS, fosse incongruo e/o comprensivo del costo indiretto della tangente asseritamente corrispostagli.

Analoghe censure valgono anche per il danno erariale derivante dall'asserita dazione di denaro da parte della società OMISSIS per le quali, anzi, l'omissione istruttoria appare ancor più invalidante a fronte del meccanismo di aggiudicazione dei lotti da cedere in concessione previsto da Difesa Servizi in quanto l'individuazione del soggetto aggiudicatario dei lotti in concessione, si basava - sottolinea ancora - unicamente sul maggior importo economico offerto per ogni lotto.

5. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 95 e 101 del c.g.c. Omessa ed erronea valutazione delle eccezioni formulate in primo grado e delle emergenze documentali. Motivazione incongrua e insufficiente

Ripropone l'eccezione di inammissibilità (per difetto di prova), di erroneità (per travisamento dei presupposti) e di incongruità del danno all'immagine evidenziando che, non essendo provato il danno da tangente, non può applicarsi il criterio legale di quantificazione previsto dall'art. 1, comma 1 *sexies*, della l. n. 20/1994, disposizione comunque inapplicabile *ratione temporis*, essendo i fatti contestati avvenuti in data antecedente all'entrata in vigore della norma.

Sostiene che non è stata provata, da parte della Procura erariale, la lesione

dell'immagine del soggetto pubblico che si assume danneggiato e comunque contesta l'incongruità della domanda azionata, anche se considerata in applicazione del criterio equitativo, non avendo la Procura erariale tenuto conto nella quantificazione del danno degli indicatori all'uopo individuati in materia dalla giurisprudenza contabile che le avrebbero imposto di mitigare la richiesta risarcitoria considerato che: i fatti contestati sono per la quasi totalità avvenuti allorquando l'ufficiale era già in quiescenza (tanto da porre in dubbio la stessa giurisdizione del giudice contabile); il ruolo da lui rivestito nell'aggiudicazione delle gare di appalto per i lavori nella caserma Pisano in Teulada e per la concessione dei lotti indetta dalla società Difesa Servizi è stato del tutto marginale; l'espletamento delle procedure concorsuali è stato assolutamente regolare; il procedimento penale è stato definito nella fase predibattimentale.

In conclusione, chiede di dichiarare la domanda risarcitoria azionata dalla Procura erariale in primo grado, inammissibile ed infondata per intervenuta prescrizione; annullare in quanto ingiusta e illegittima, la statuizione di condanna al pagamento di euro 51.445 a titolo di danno patrimoniale e di euro 102.890 a titolo di danno all'immagine, per difetto dei presupposti della responsabilità ascritta, mancata prova del danno e di nesso di causalità tra condotta imputata e danno accertato e conseguentemente, mandarlo assolto da ogni addebito; in via del tutto subordinata, esercitare il potere riduttivo nella sua massima estensione, riducendo il *quantum* della condanna; condannare la parte pubblica al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio.

La Procura generale ha depositato in data 14 maggio 2024 le conclusioni deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di gravame.

In ordine al motivo che lamenta la prescrizione dell'azione risarcitoria evidenzia che l'Amministrazione e, per essa il P.M, contabile, hanno avuto conoscenza dei fatti forieri di responsabilità amministrativo-contabile solo a seguito della comunicazione dell'esercizio dell'azione penale da parte del Procuratore della Repubblica avvenuta in data 15 ottobre 2015 e ricevuta dalla Procura contabile in data 20 ottobre 2015, così come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado a fronte della relativa eccezione sollevata in quella sede dal convenuto, essendo l'ordinanza di custodia cautelare stata notificata solo all'imputato, allorquando lo stesso risultava, peraltro, già in quiescenza.

In ordine al motivo con cui l'appellante ha contestato che la Procura avrebbe fatto generico rinvio alla sentenza di patteggiamento e a non precisati atti di indagine penale, senza confutazione alcuna da parte del giudicante delle eccezioni di parte convenuta, evidenzia che anche questa censura non coglie nel segno.

Infatti, premesso che la novella del 2022 non si applica ai giudizi in corso, la stessa si pone perfettamente nel solco della granitica giurisprudenza contabile, *“secondo cui la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, non preclude al giudice di merito di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti storici su cui si fonda l'imputazione per responsabilità erariale, potendo la stessa costituire uno degli indizi sui quali il giudice civile, tributario, amministrativo e contabile può fondare il proprio convincimento* (cfr. Corte conti, Sez. II app. n. 16/2024 e propri precedenti ivi richiamati, nonché Sez. I app. n. 25/2023).

Nella fattispecie in esame, la decisione impugnata è del tutto esente da censure

per aver il giudice fondato il suo convincimento non solo sulla sentenza di patteggiamento, ma anche su tutti gli atti prodromici alla definizione del processo penale e, in particolare, sulla relazione finale della Guardia di Finanza del 2013, in cui è documentato l'articolato sistema escogitato dal convenuto per gestire in modo fraudolento le operazioni di aggiudicazione delle gare d'appalto, in cambio della promessa di denaro e/o di altri vantaggi di natura patrimoniale. Al riguardo afferma che è sufficiente far riferimento alla sentenza di primo grado (cfr. in particolare pagg. 14-19) in cui il meccanismo tangenzio derivante delle risultanze investigative è descritto in modo tutt'altro che generico: e ciò sia con riferimento all'esito della gara di Teulada (tangente corrisposta al Peluso dal OMISISS), sia con riferimento alla seconda gara d'appalto in cui era stato previsto che una quota delle somme da incassare sarebbero state corrisposte dal OMISISS (collegato in vario modo alle imprese appaltatrici) sotto forma di canone di locazione di un immobile sito in Carbonara, di proprietà della madre del Peluso.

Circa poi la doglianza con cui il Peluso ha contestato come dal tenore delle intercettazioni la prova della percezione delle tangenti non risulterebbe raggiunta e, che, in ogni caso, difetterebbe il rapporto di causalità tra l'aggiudicazione dell'appalto e la percepita dazione, rileva che la sentenza penale fonda il suo convincimento proprio sulle risultanze investigative adeguatamente descritte nell'informativa della Guardia di Finanza in cui vi è l'espresso richiamo agli atti di indagine ampiamente dimostrativi del diffuso sistema tangenzio per l'aggiudicazione di appalti delle gare indette dal Ministero della Difesa. Con riferimento, in particolare, al pagamento dell'affitto dell'immobile di proprietà della madre del Peluso, nella sentenza

	SENT. 174/2024	23	
	penaleè riportato lo stralcio della conversazione in cui questi espressamente		
	riferisce alla moglie di essere stato ringraziato “ <i>per aver procurato lavoro</i> ”,		
	evidentemente alla ditta compiacente (cfr. sentenza del Tribunale di Bari- n.		
	458/2017, pag. 12).		
	Infine, con riferimento alla doglianza in ordine alla mancanza di prova del		
	danno all’immagine e comunque alla inapplicabilità del criterio previsto		
	dall’art.1, comma 1 <i>sexies</i> , della l.n.20/1994 la Procura generale osserva che		
	poiché che dalla documentazione in atti risulta che le intercettazioni		
	concernenti i fatti di causa si riferiscono effettivamente all’anno 2011, nonché		
	all’anno successivo, ma in parte antecedente all’entrata in vigore della legge		
	anticorruzione (fine novembre 2012) che ha introdotto il criterio del doppio		
	tangentizio, pur rilevando che esso rappresentava un criterio già acquisito nel		
	diritto vivente previgente, non si oppone ad una liquidazione equitativa del		
	danno all’immagine in misura diversa.		
	In conclusione, la Procura generale ha chiesto che l’appello, salva una		
	eventuale e diversa quantificazione del danno all’immagine, sia respinto, con		
	conseguente condanna alle spese del presente grado di giudizio.		
	Nella pubblica udienza odierna, come da verbale in atti, l’avv. Panizzolo, per		
	l’appellante e il v.p.g. D’Alesio, per la Procura generale, hanno diffusamente		
	illustrato le tesi esposte nei rispettivi atti scritti ed hanno insistito affinché		
	vengano accolte le conclusioni ivi rassegnate.		
	Chiusa la discussione, la causa è, quindi, passata in decisione.		
	Considerato in		
	DIRITTO		
	Motivo n.1		

Nell'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare, che segue il sistema delineato dall'art. 101, n. 2, del c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, di quelle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (*ex multis* Cass. Sez. Un. n. 26242/2014; Corte dei conti, Sez. II app., n.265/2023), va anzitutto esaminata quella, riproduttiva delle argomentazioni già esposte nella memoria di costituzione in primo grado, con cui l'appellante critica l'impianto motivazionale della sentenza territoriale per quanto riguarda il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa.

I canoni giuridici che attengono all'individuazione del termine d'esordio della prescrizione devono essere individuati coniugando la norma generale contenuta nell'art.2935 c.c. (che ne fissa nell'esordio con il “*giorno in cui il diritto può essere fatto valere*”) con quella speciale recata dall'art.1, comma 2, della l. 14 gennaio 1994 n.20 a tenore di cui, nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, “*il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*”.

La giurisprudenza contabile (*ex multis* Sez. II appello n. 173/2018; n.77/2019, n.200/2020; n.193/2021; n. 400/2021; n.19/2024; Sez. III appello n.203/2019; n.14/2020) ha da tempo condiviso l'orientamento della Corte di cassazione (tra le tante, sentenze n.4899/2016, n.21255/2013), secondo cui il termine di prescrizione non va ancorato alla data del fatto illecito, inteso come fatto storico obiettivamente verificatosi, bensì alla “*conoscenza effettiva*” del danno nei casi in cui cause giuridiche – e non di mero fatto - ne abbiano

impedito la conoscibilità, usando l'ordinaria diligenza. Tra dette cause si colloca l'”*occultamento doloso*”, da intendersi in termini non soggettivi, in relazione ad una condotta occultatrice del debitore, ma in relazione, per l'appunto, all'impossibilità oggettiva per il p.m. contabile (o anche per la p.a. danneggiata) di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ed in particolare allorquando scaturisce da vicende di rilievo (anche) penale “*connotate da modalità truffaldine ed ingannatrici di perpetrazione dell'illecito*” (*ex multis*, Sez. II app., n. 189/2018; id., Sez. III app. n. 213/2017).

In tal caso l'esordio del termine quinquennale di prescrizione è stato ancorato dalla giurisprudenza contabile alla conclusione delle indagini penali e l'esercizio dell'azione penale o, in alcune pronunce, al successivo decreto di rinvio a giudizio a meno che, ancor prima dell'esercizio dell'azione penale, l'Amministrazione danneggiata o la Procura contabile siano già in possesso di idonei elementi di conoscenza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi di un eventuale illecito amministrativo, il che significa non solo della condotta *contra ius*, delineata nei suoi profili essenziali, ma anche del danno erariale derivatone e del nesso di causalità, dunque allorché il fatto assuma una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa (*ex multis*, Sez. II app. n.430/2019, n.130/2020, n.187/2020, n.395/2021, n.400/2021, n.221/2023; Sez.III app.n.64/2024).

Orbene, nella concreta fattispecie, non essendo revocabile in dubbio la sussistenza dell'”*occultamento doloso*” nei termini sopra delineati, l'organo requirente contabile ha acquisito la conoscenza effettiva dell'eventuale

sussistenza degli elementi costitutivi di una responsabilità amministrativa del

Peluso, per danno da tangente ed all'immagine, solo allorquando ha ricevuto

la comunicazione, in data 20 ottobre 2015, ai sensi dell'art.129 disp. att.c.p.p.,

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, dell'esercizio

dell'azione penale. Non può invece il termine farsi retroagire alla data – 3

febbraio 2015 - di emanazione dell'ordinanza del Gip di accoglimento della

richiesta di applicazione delle misure cautelari del p.m. della Procura della

Repubblica di Bari del 14 ottobre 2014, in quanto si tratta di atto che è stato

trasmesso al p.m. contabile soltanto in allegato alla comunicazione

pervenutagli il 20 ottobre 2015. Pertanto, prima di questa data questi si trovava

nell'impossibilità oggettiva di conoscere il fatto dannoso, a nulla rilevando, a

tal fine, gli articoli di stampa in quanto tali da consentirne la mera conoscibilità

ma non la conoscenza effettiva, tenuto conto dei requisiti richiesti dall'art.51

c.g.c. per l'avvio dell'attività istruttoria contabile. Invero, il Procuratore

regionale apre le proprie vertenze a fronte di *notitia damni* specifica e

concreta, ovvero riferita a informazioni circostanziate: tale è certamente quella

contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio penale acquisita ex art. 129,

comma 3, c.p.p.

Pertanto, alla data del 14 ottobre 2020, di notifica dell'atto di costituzione in

mora, la cui validità è stata ampiamente motivata in prime cure e su cui

nessuna contestazione è stata mossa dal Peluso nell'odierno gravame, il

credito risarcitorio per danno da tangente non era ancora prescritto .

Il motivo n.1 è quindi respinto.

Passando al merito, col motivo n.2 il sig. Peluso contesta la sentenza nella

parte in cui ha accertato, con “*motivazioni generiche, apparenti e prive di*

referimenti concreti alle emergenze documentali” la sua responsabilità per

danno da tangente e danno all’immagine nella vicenda muovendo dall’erroneo

presupposto che la sentenza di patteggiamento abbia fornito idonea prova

dell’accordo corruttivo, della dazione di denaro, del nesso di causalità tra

condotta e danno .

Orbene, nella fattispecie in esame è intervenuta nei confronti dell’appellante,

per i fatti di cui all’odierno giudizio, una sentenza penale emessa ai sensi

dell’art.444 c.p.p.

L’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. come novellato dall’art.25, comma 1, lett.b)

del d.lgs. d.lgs.150, del 10 ottobre 2022 (legge ‘*Cartabia*’) ha privato di

efficacia extrapenale la sentenza emessa con rito patteggiato statuendo che:

“La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è

pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può

essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o

amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità

contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le

disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza

prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto

previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge,

la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

La citata norma, pur eliminando l’efficacia extrapenale ed il valore probatorio

alla sentenza in giudizi diversi da quello penale comunque non esclude che

resti pienamente valutabile dal giudice contabile, con autonomo accertamento,

ai sensi dell’art.2729 c.c., tutto il materiale acquisito nelle indagini preliminari

sfociato nella pronuncia patteggiata, in termini di indizi, ai sensi dell’art.2729

c.c., al fine di fondare il suo convincimento (Sez. I d'app. 25/2023; Sez.II app.n.16/2024, n.347/2023, n.279/2023, n.244/2023; Sez. App. Sicilia n.2/A/2024).

In proposito occorre osservare che questa Sezione si è già pronunciata sugli effetti del novellato art. 445, comma 1 bis, c.p.p. (v. sentt. n. 45/2024, n. 16/2024, n. 279/2023, n.237/2023), nel senso che la disposizione può comunque interpretarsi, quindi, nel solco della consolidata giurisprudenza contabile formatasi sotto la vigenza del precedente testo, a mente del quale la sentenza di patteggiamento, pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, non avrebbe comunque precluso al giudice contabile di procedere a un autonomo accertamento dei fatti storici su cui appariva fondata l'imputazione per responsabilità erariale.

Al tempo stesso, parimenti consolidato si presenta, nella giurisprudenza di questa Corte, *il principio di "circolarità delle prove", non potendosi revocare in dubbio l'utilizzabilità, in sede di giudizio contabile, delle risultanze istruttorie emerse nel corso di altri processi (civile, penale, amministrativo). Il giudice può, infatti, far legittimo uso delle cd. "prove atipiche" considerata l'assenza di una norma di chiusura che cristallizzi il numerus clausus delle prove (in tal senso II Sezione app. 30.12.2016 n. 1457), ma anche l'oggettiva elasticità che caratterizza la nozione stessa di produzione documentale, e l'affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del giudice (in termini, Sez. II 26 settembre 2017 n. 647)"* (Sez.II app.n.97/2020).

Nella fattispecie in esame, a prescindere dalla natura sostanziale o processuale delle predette novellate disposizioni e quindi della loro applicabilità anche al

giudizio in esame, va rilevato che il Collegio di prime cure, pur avendo affermato di aderire all'orientamento che riconosce alla sentenza di patteggiamento *“particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie”*, tuttavia ha poi illustrato, con motivazione congrua e chiara, le ragioni per cui ha ritenuto di fondare il proprio convincimento in ordine alla sussistenza del danno da tangente, sulla scorta della *“lettura della copiosa documentazione agli atti e soprattutto della relazione della Guardia di finanza del 2013”* (pag.16).

In particolare, ha affermato che *“ Come specificato anche nella sentenza penale, a riprova dell'esistenza di rapporti di natura collusiva tra il Peluso e gli imprenditori favoriti nell'aggiudicazione degli appalti – comunque denotanti una grave assenza di doverosa equidistanza tra un responsabile delle procedure di gara e i partecipanti alla stessa – vengono adottati gli anomali rapporti amichevoli tra i suddetti e i numerosi contatti telefonici nei quali il Peluso non esitava a informare soggetti estranei all'Amministrazione di notizie che dovevano rimanere riservate. Nei casi che qui interessano, dalle intercettazioni telefoniche emergono degli espliciti riferimenti alla tangente di € 40.000,00 corrisposta “a saldo” al Peluso dal OMISSIS per aver illecitamente inciso sul regolare esito della gara di Teulada”* (pagg.16-17).

Ed ancora, con riferimento alla seconda vicenda tangenzia, *“risulta che il Peluso aveva stabilito che la quota parte delle somme di denaro che doveva incassare, sarebbe stata corrisposta sotto forma di canone di locazione di un immobile sito in Carbonara, di proprietà della madre del convenuto; locazione che ha finito per costituire unicamente il pretesto per trasferire somme di denaro destinate al Peluso apparentemente giustificabili come*

pagamento dell'anzidetto canone di locazione. La circostanza che il pagamento del canone costituiva il prezzo dei favori che lo stesso Peluso effettuava alle imprese con le quali OMISSIS aveva rapporti come procacciatore d'affari emerge, tra l'altro, nell'ambito di una conversazione ambientale intercettata, dove il convenuto, con riferimento al pagamento del canone di locazione dell'immobile in questione, afferma espressamente che c'è "un reciproco aiuto" (pag.18).

Il Collegio di prime cure ha precisato altresì, al fine di supportare il proprio convincimento nel senso di ritenere provato il danno da tangente, che *"la valenza probatoria riconosciuta a queste ammissioni, ai fini del riconoscimento della responsabilità delle poste di danno contestate nel presente giudizio, va desunta non solo dal significato della singola frase riportata ma anche dall'intero contesto della conversazione intercettata dalla quale è stata estrapolata e va collocata nell'ambito del complessivo sistema corruttivo che emerge dalla indagini della Guardia di finanza, dei quali i casi riportati in questa sede costituiscono singoli episodi"* (pagg.18-19).

Pertanto, la doglianza n.2 va respinta.

Motivi n.3 e n.4.

Con dette doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, l'appellante lamenta, in sintesi, la mancanza, nel materiale dell'istruttoria penale versato agli atti di causa, su cui la Guardia di Finanza ha fondato il proprio teorema accusatorio, posto a base della decisione impugnata, di elementi probatori del contestato danno da tangente, avendo il Collegio di prime cure omesso di considerare le articolate e puntuali difese con cui ha dimostrato trattarsi di mere presunzioni, del tutto prive di riscontri oggettivi.

Va anzitutto precisato, al fine di inquadrare la decisione nell'esatto perimetro del giudizio di responsabilità amministrativa che il danno da tangente è ravvisabile, secondo una precisa giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sez. II app.n.123/2021, n.193/2021, n.154/2022) nel maggior costo, sotto forma di aumento del corrispettivo negoziale e/o minore quantità e qualità delle prestazioni rese, che l'appaltatore trasla sul committente pubblico, in conseguenza dell'illecita dazione al dipendente pubblico, al fine di assicurargli favori ed evitargli difficoltà nelle procedure, di importo pari almeno a quello della tangente.

Orbene, questo Collegio ritiene che la sentenza di prime cure vada confermata per quanto riguarda la prima voce del danno da tangente, di euro 40.000, corrisposta "a saldo", relativa alla procedura d'appalto bandita dal Ministero della Difesa il 3 novembre 2011 per la "progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione edifici 51 e 58 da adibire a cucina refettorio e solo refettorio" di alcuni locali della caserma dell'Esercito situata a Teulada (CA), aggiudicata definitivamente al R.T.I. "OMISSIS s.p.a/L'Internazionale soc.coop. a r.l. con sede legale in Ruvo di Puglia" in data 12 novembre 2012, in quanto idoneamente dimostrata dalle intercettazioni telefoniche.

Invero, mentre nel processo penale vige il principio della prova "oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. pen., SS.UU, n. 30328/2002), nel giudizio contabile, mutuando l'impostazione civilistica della responsabilità risarcitoria, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", in tema di accertamento del nesso causale per cui "lo standard cd di certezza probabilistica ...va

verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto” (Cass. Sez.I n.18584/2021; in terminis Sez.III n.10978/2023, n.30992/2023, n.5922/2024.

A ciò aggiungasi che “il principio di autonomia dei giudizi, civile, penale e di responsabilità amministrativa non viene compromesso dall'utilizzazione del materiale probatorio riveniente da altro processo, poiché l'autonomia investe la fase decisoria e non quella istruttoria” in quanto “il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile) volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai diversi organi giurisdizionali. In tale contesto, pertanto, il giudice nell'ambito del giudizio di responsabilità può porre a fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le c.d. prove atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (...), non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova” (Sez. II app. sent. n. 269 del 16.11.2020)” (Sez.II app. n.150/2024)

Pertanto, può valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 95 comma 3, c.g.c., nel contraddittorio delle parti, anche gli atti del processo penale, che si inquadrano nella categoria delle prove “atipiche” o “innominate”, tra cui rientrano anche quelli aventi una efficacia meramente indiziaria, dandone adeguata motivazione (ex multis, di questa Sezione n.160/2020, n.231/2021, n.220/2023, n.220/2023, n.246/2023,

n.278/2023).

Tanto premesso, nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto afferma l'appellante, sussistono collimanti elementi indiziari che dimostrano che l'aggiudicazione della gara in questione è stata ottenuta dall'impresa del OMISSIS, in raggruppamento temporaneo con un altro imprenditore con cui era in rapporti d'affari, (tale OMISSIS, legale rappresentante della "L'internazionale soc.coop. ar.l."), grazie alla sua illecita interferenza sulla procedura di gara.

Se è vero infatti che il primo posto nella graduatoria finale scaturisce dalla sommatoria dei punteggi delle varie graduatorie parziali e che in quella relativa all'offerta del fattore "tempo" il R.T.I. "OMISSIS/L'internazionale" era posizionato solo in posizione ottava, emerge con chiarezza che il Peluso aveva architettato la strategia che gli imprenditori avrebbero poi attuato per aggiudicarsi la gara, intervenendo sulla commissione.

Il convincimento di questo Collegio si fonda sul contenuto delle seguenti intercettazioni.

Nell'intercettazione ambientale progr. 38 del RIT 2947/11-P.P.13312/12 (del 28 dicembre 2011) il Peluso, dopo avere ricevuto dal OMISSIS "*un pensiero*"- non contestato dalla Procura regionale in termini di danno in quanto non provato in termini di dazione tangenzia - dice all'imprenditore "*le ho voluto dare come si dice...le dritte....giuste...poi dobbiamo lavorare poi dobbiamo...come si dice un colpo avanti un colpo dietro!...prima arriviamo al risultato e meglio è per tutti*". Ed ancora, dopo aver sollecitato il OMISSIS a controllare il lavoro progettuale "*In ogni caso lei gli dia un'occhiata io sono a Roma!...qualche miglioramento lo possiamo fare...però*

ho detto non si preoccupi tanto dei miglioramenti tecnici farò in modo che la commissione con lei sia....giusta!...le valuti bene queste cose....però quello che ha detto è ancora molto importante è il prezzo!...quindi se c'è qualche cosa che è di molto costoso che le fa sballare la tolga!...i pannelli non occorre.....se ha previsto di mettere i pannelli fotovoltaici...invece di mettere cento metri quadri....metta cinquanta...i cinquanta metta sul prezzo...non so se mi spiego...cioè non si sbilanci molto sui miglioramenti tecnici perché le commissioni hanno un po' paura...perché non voglio creare squilibri molto forti”; OMISSIS (il progettista incaricato nella predisposizione degli elaborati per la gara di Teulada) ..ha fatto il suo lavoro...basta!.. adesso io devo agire sulle commissioni!.....(omissis) ho detto non si preoccupi tanto dei miglioramenti tecnici farò in modo che la commissione con lei sia...giusta!..”io... la commissione ...la sensibilizzerò...però...le commissioni lo so...psicologicamente sono portate a creare delle fasce.....(omissis) quindi io farò in modo che la sua offerta stia nelle ditte di eccellenza....poi li conterà il ribasso...ecco questo dobbiamo giocare....su questo punto

Nell'intercettazione ambientale progr.241- RIT 1768/12 in allegato n.33 (del 17 ottobre 2012) il OMISSIS, in occasione di un viaggio di ritorno in auto con il OMISSIS, nel dolersi della mancata aggiudicazione di un'altra gara, dice – riferendosi al ribasso offerto sul tempo di esecuzione nella gara di Teulada - :“bleffammo”.

Nell'intercettazione ambientale progr.243 -RIT 1768/12 in allegato n.34 (del 17 ottobre 2012) il OMISSIS nel colloquio col OMISSIS, con riferimento alla gara di Teulada, dice: “ là ha funzionato quella regola che diceva lui!... che diceva tu non ti preoccupare anche se non arriviamo primi come tecnico li

dobbiamo fregare sul punteggio economico, noi basta che arriviamo qualche centesimo di punto sotto”.

Nella intercettazione ambientale progr.256- RIT 1768/12 in allegato n.35 (del 17 ottobre 2012) sempre tra OMISSIS e OMISSIS, il primo dice, riferendosi espressamente a Peluso: “.....vuole il saldo! E ho detto vabbè facciamo il contratto prima!”.

Nell’intercettazione ambientale progr.267- RIT 1768 in allegato n.36 (del 17 ottobre 2012), il OMISSIS parla con il OMISSIS della gara vinta di Teulada, queste alcune frasi:

OMISSIS: “....Peluso però da quello che ho capito che era più metteva nell’offerta tecnica però poi ti dà l’imput dicendo...l’offerta tecnica ..però tieni conto che devi anche stenderti sull’economica; OMISSIS:”esattamente!..esattamente..ma la sta..”

OMISSIS: “allora sapeva benissimo ...che se tu avevi seguito le istruzioni.....pagava alla fine”;

OMISSIS:“ed era più blindato!...il metodo suo era blindato!perchè quando stai vicino.....dice scusa..io ti ho dato tutti i possibili punti immaginabili ”;

OMISSIS: “ ma quando vincemmo Teulada stava ancora.. ”; OMISSIS:”ooh! Che li con Teulada la...con quarantamila euro ce ne dobbiamo uscire..non è che..”;

OMISSIS: “ho capito”;

OMISSIS: “sono quattro soldi”;

OMISSIS: “sto dicendo ma quello stava ancora dentro o se ne era uscito?”;

OMISSIS:”no stava stava dentro...quello è uscito mò a luglio...la gara è di

giugno!”;

OMISSIS:”*eh...allora la gestiva ...ancora lui! ..in effetti guarda offerta tecnica...quello un punto in più di noi teneva...*”;

OMISSIS:”*tanto è che lui mi portava la tabella prima dei punti ...che diceva anche se siamo terzi...stai tranquillo perché è come se fossi il primo..*”.

Ad avviso di questo Collegio, dette intercettazioni consentono di ritenere dimostrati, con giudizio di ragionevole probabilità, sia la condotta illecita che il nesso causale tra la dazione tangenziale al Peluso di euro 40.000 ed il danno subito dall’Amministrazione committente; non assume rilievo al fine di fondare un diverso convincimento di questo Collegio il mancato riscontro oggettivo alle intercettazioni ambientali da parte del OMISSIS in quanto, come detto, trattasi di profilo che investe esclusivamente il loro valore probatorio nel giudizio penale, in cui invece la prova deve essere idonea a garantire l’assoluta certezza “*al di là di ogni ragionevole dubbio*”.

Va infatti ribadito che la Corte dei conti può fare ricorso a “*qualsivoglia elemento e acquisizione probatoria avente valore indiziario, come per le intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini preliminari, che unitamente alle altre emergenze che consentono al Collegio di ritenere comprovati gli addebiti per i quali è giudizio “ senza che possa ritenersi “ampliabile, oltre i confini tracciati dal processo penale, l’ambito di operatività della inutilizzabilità (art. 268, co. 3 c.p.p., in relazione all’art. 191 c.p.p.)” (Corte dei conti, Sez. III, n. 172/2019)*” (Sez.II app. n.318/2020).

Va precisato che, in linea con la pacifica giurisprudenza contabile (per tutte, Sez.II n.193/2021) non rileva l’accertato regolare espletamento della procedura di gara, connotato peraltro anche da un formale ricorso alla

commissione della stessa impresa “amica” per correggere un errore nell’attribuzione del punteggio “tempo”, ricorso accolto dalla commissione, così consentendo al R.T.I. “OMISSIS s.p.a/L’Internazionale soc.coop. a r.l. con sede legale in Ruvo di Puglia” di posizionarsi al primo posto.

Nella concreta fattispecie infatti rileva, ai fini dell’accertamento del nesso causale tra la condotta tenuta dal Peluso ed il danno da tangente, la sostanziale alterazione del meccanismo concorrenziale per effetto dell’attività di illecita interferenza sulle modalità di presentazione delle offerte da parte degli imprenditori del predetto R.T.I. svolta dal Peluso al fine di pilotarne favorevolmente l’esito finale.

Invece questo Collegio ritiene che in ordine all’ulteriore somma per cui è intervenuta la condanna con riferimento alla seconda vicenda tangenzia, di euro 11.445, non vi siano elementi, applicando sempre il predetto principio del “*più probabile che non*” per affermare che detta somma abbia causalmente prodotto un nocumento qualificabile come danno per l’Amministrazione della difesa.

In primo luogo, al capo E di imputazione penale è contestato che il pagamento di due fatture emesse dalla società Star del OMISSIS, (la prima in data 21 dicembre 2011 di euro 4.500 oltre IVA e la seconda in data 14 maggio 2012 di euro 9.800), per prestazioni professionali rese alla OMISSIS, si sia sostanziato in una dazione tangenzia in favore del Peluso, dissimulata sotto forma di pagamento della cauzione e dei canoni di locazione di un immobile di proprietà della madre in località Carbonara di Bari da parte dello stesso OMISSIS – peraltro con un regolare contratto poi formalmente disdettato -, dove avrebbero dovuto eventualmente stabilire un “*centro d’interessi*”, ma

mai utilizzato anche perché in pessime condizioni d'uso.

Orbene, la tangente in questa vicenda emergerebbe in particolare da una intercettazione telefonica di un colloquio tra il Peluso e la moglie (progr.4245 del RIT 2947/12 in allegato n.373) in cui il Peluso dice di avere già ricevuto l'anticipo a titolo di ringraziamento “ *perché gli sto procurando lavoro*”.

In tale vicenda, si contesta al Peluso di essersi attivati per agevolare i rapporti tra l'Amministrazione e la ditta OMISSIS, per il tramite del OMISSIS, tramite, *in primis*, l'acquisizione di planimetrie di diverse caserme interessate dalle opere di appalto relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Senonchè non sussistono sufficienti elementi indiziari che dimostrino che detto importo si sia poi traslato sull'Amministrazione appaltante in termini tali da configurare un danno da tangente.

Infatti, in relazione alla gara per la realizzazione di impianti fotovoltaici, la cui aggiudicazione sarebbe stata favorita, grazie all'interessamento del Peluso, alla società “OMISSIS&OMISSIS s.r.l.”, l'unica documentazione in atti (allegati n.20 e 21 alla memoria di costituzione in primo grado e richiamata nel gravame), prodotta dal Peluso, consiste in verbali di del 9 novembre 2011 e del 19 dicembre 2011 della commissione nominata da Difesa Servizi s.p.a. per la “*selezione per l'individuazione di soggetti economici cui concedere, a titolo oneroso, l'uso di terreni perché i concessionari vi realizzino impianti di produzione di energia da solare fotovoltaico*”, da cui non si evincono i criteri di aggiudicazione. A ciò aggiungasi che lo schema di contratto (allegato n.25 alla memoria di costituzione del Peluso) comunque espressamente prevedeva (lett.e) che nell'ambito della procedura l'aggiudicatario aveva avuto “*la compiuta possibilità di verificare le principali caratteristiche e peculiarità dei*

terreni oggetto del contratto attraverso fasi di sopralluogo e consultazione dati”.

Nessun elemento documentale è stato poi versato agli atti del giudizio di primo grado con riferimento ad altre gare cui la società “OMISSIS&OMISSIS s.r.l.” avrebbe partecipato e per le quali sarebbe stata favorita.

Giova evidenziare, ma solo per mera completezza, che anche in sede penale la predetta somma è stata espunta dalla richiesta del p.m. della misura cautelare patrimoniale.

I motivi di gravame n.3 e 4 sono, quindi, meritevoli di parziale accoglimento, con la conseguente rideterminazione del danno da tangente nel minore importo di euro 40.000 (quarantamila/00).

Motivo n.5.

L’appellante ripropone l’eccezione di inammissibilità (per difetto di prova), di erroneità (per travisamento dei presupposti) e di incongruità del danno all’immagine quantificato dalla Procura nell’atto di citazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 *sexies*, della l. n. 20 del 1994 evidenziando che, non essendo provato il danno da tangente non può applicarsi il criterio legale di quantificazione del danno all’immagine previsto dall’art. 1, comma 1 *sexies*, della l.n. 20/1994, disposizione comunque inapplicabile *ratione temporis*, essendo i fatti contestati avvenuti in data antecedente all’entrata in vigore della norma.

Orbene, il Collegio ritiene che, in disparte il *quantum*, su cui si motiverà nel prosieguo, sussistono sufficienti elementi probatori per ritenere idoneamente provato l’an del danno all’immagine.

Va anzitutto premesso che, come autorevolmente affermato dalle Sezioni riunite di questa Corte (sentenza n.10/2003/QM), con principi recepiti dalla

giurisprudenza contabile di merito, detto nocumento è costituito dalla lesione di beni immateriali della persona giuridica pubblica, tale da comprometterne l'immagine nei confronti della collettività, ovvero, affermano le Sezioni riunite, *“il diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità.....ad organizzarsi ed agire secondo i predetti criteri (enucleabili dall'art.97 Cost. e dalla l.n.241/1990, buon andamento, imparzialità efficacia, efficienza, trasparenza nella cura degli interessi pubblici primari tutelati dall'ordinamento) che costituiscono gli elementi caratterizzanti della propria immagine”*.

Detti principi hanno trovato anche l'avallo del Giudice delle leggi (sentenza n.355/2010) che ha affermato che *“L'art. 97 Cost. impone la costruzione, sul piano legislativo, di un modello di pubblica amministrazione che ispiri costantemente la sua azione al rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza e imparzialità. Si tratta di regole che conformano, all'“interno”, le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa. È indubbio come sussista una stretta connessione tra la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione e il rispetto del suddetto precetto costituzionale. Può ritenersi, infatti, che l'autorità pubblica sia titolare di un diritto “personale” rappresentato dall'immagine che i consociati abbiano delle modalità di azione conforme ai canoni del buon andamento e dell'imparzialità. Tale relazione tendenzialmente esistente tra le regole “interne”, improntate al rispetto dei predetti canoni, e la proiezione “esterna” di esse, giustifica il riconoscimento, in capo all'amministrazione, di una tutela risarcitoria”*.

Nel caso di specie, dai fatti illeciti addebitati al Peluso è derivato, con giudizio di ragionevole probabilità alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, un

grave *vulnus* all'immagine dell'articolazione centrale dello Stato della Difesa.

Invero, come si legge nella sentenza penale n. 458/2017, con affermazioni che

questo Collegio richiama testualmente facendole proprie in quanto delineano

con chiarezza la gravità della lesione non patrimoniale subita

dall'Amministrazione pubblica, come scaturita all'esito dell'attività

investigativa, si è trattato di un *“sostanzioso meccanismo di alterazione delle*

gare di appalto indette dal Ministero della Difesa, caratterizzato da rapporti

tra pubblici ufficiali ed imprenditori ..aventi ad oggetto accordi di spartizione

degli appalti pubblici e di correlati meccanismi di turnazione idonei a

realizzare l'aggiudicazione degli appalti in favore di imprenditori che

effettuavano il pagamento delle tangenti” (pag.12); *“In altri termini, le*

indagini hanno fatto emergere un quadro desolante di fenomeni collusivi e

corruttivi, nei quali i Pubblici Ufficiali ed imprenditori invece di perseguire

gli interessi pubblici hanno invece piegato l'azione amministrativa in vista del

perseguimento di propri interessi economici avendo quale unica stella polare

quella di conseguire il maggior guadagno economico possibile in spregio

delle elementari regole della concorrenza” (pag.13).

Passando ora alla quantificazione del danno, occorre prioritariamente chiarire

che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice non sussistono

elementi probatori tali da consentire che possa trovare applicazione nella

specifica fattispecie il parametro di quantificazione di cui all'art. 1, comma 1

sexies, della l. 20/1994, introdotto dall'art. 62 della l. 6 novembre 2012, n. 190,

che prevede che, nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno

all'immagine della pubblica amministrazione, derivante dalla commissione di

un reato contro la stessa pubblica amministrazione, accertato con sentenza

passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

La citata norma avendo natura sostanziale e non processuale può trovare applicazione infatti solo alle fattispecie realizzatesi dopo la sua entrata in vigore, in termini , secondo l’orientamento formatosi in seno a questa Sezione, di *tempus commissi delicti* e non di *tempus commissi damni* (in terminis Sez. II app.n.60/2024, n.283/2023, n. 193/2021; Sez. I app. n.90/2019).

Infatti, l’illecita dazione tangenzia di euro 40.000 è emersa da una intercettazione telefonica del 17 ottobre 2012 dalla quale non è evincibile la data esatta in cui sia stato poi effettuato il pagamento; nel capo di imputazione penale i fatti vengono collocati “*in luogo imprecisato nel dicembre 2012/gennaio 2013*”.

Nel contempo tuttavia, questo Collegio ritiene che la quantificazione di euro 102.890, pur se considerata del tutto avulsa dalle dazioni tangenzie (peraltro accertate solo in parte), possa essere integralmente confermata, con una valutazione di tipo equitativo ex art.1226 c.c., facendo ricorso ai parametri di elaborazione giurisprudenziale enucleati dalla consolidata giurisprudenza contabile (*ex multis* Sezioni riunite sent.n.10/2003/QM cit-; *ex multis*, Sez. II app.n.647/2017, 178/2020, n.193/2021, n. 283/2023, n. 357/2023)

Devono, infatti essere considerati:

- sotto un profilo oggettivo: la natura ed il numero dei reati contestati al Peluso (capi A, AI, A2, A3 ed E) ; il carattere non occasionale ed isolato delle vicende illecite contestategli bensì inquadrato in una “*solida rete di rapporti opachi intrattenuti con numerosi imprenditori ed anche con funzionari di Enti*

pubblici”;

- sotto un profilo soggettivo: la posizione ricoperta dal Peluso, che rivestiva la qualifica di generale ed espletava l’incarico di vertice del Reparto Progetti della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, posizione quindi di elevatissimo valore esponenziale nell’ambito della Amministrazione della Difesa, tenuto conto anche della mole delle procedure di appalto che detta amministrazione è tenuta a gestire per la realizzazione e manutenzione dei beni immobili destinati alla difesa e sicurezza della Nazione;

Infine, va considerato il criterio sociale, ovvero la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell’opinione pubblica per effetto della risonanza data dai mezzi di informazione, in termini di perdita di fiducia nell’agire della p.a. ad esclusiva tutela del pubblico interesse, pur dovendosi però precisare che “*il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione*” (Sez. Riunite n.10/QM/2003 cit.; Sez.II app. n.178/2020, n. 183/2020, n. 290/2020; n.283/2023).

Nella concreta fattispecie sono stati versati agli atti del giudizio numerosi articoli di stampa pubblicati su giornali a tiratura nazionale e regionale che hanno dato ampio risalto mediatico alla vicenda penale ed in particolare alla posizione rivestita nel sodalizio criminoso dal Peluso:

- Il Messaggero del 17 settembre 2020 “*Bari, tangenti per appalti nelle sedi militari: 5 a processo*”;
- La Gazzetta del Mezzogiorno del 17 settembre 2020 “*Appalti: ex generale patteggia e torna libero*”;
- La Repubblica del 18 febbraio 2015 “*Tangenti su appalti militari, 4 arresti: coinvolti generale in pensione e vice prefetto del Viminale*”;

	SENT. 174/2024	44	
	- Corriere del Mezzogiorno del 18 febbraio 2015 “ <i>Appalti militari</i>		
	<i>truccati, 4 arresti. Indagato vice prefetto di Roma</i> ”;		
	- La Repubblica del 20 febbraio 2015 “ <i>Tangenti per gli appalti spunta</i>		
	<i>la rete barese del generale arrestato</i> ”;		
	- Il Messaggero del 17 maggio 2018 “ <i>Bari, tangenti per appalti nelle</i>		
	<i>sedì militari:5 a processo</i> ”;		
	- La Gazzetta del Mezzogiorno “ <i>Appalti: ex generale patteggia e torna</i>		
	<i>libero</i> ”.		
	Va anche considerato l’effetto lesivo che la vasta eco mediatica dalle vicende		
	con conseguente percezione di un verosimile, generalizzato “ <i>malaffare</i> ”		
	inquinante la gestione delle procedure ad evidenza pubblica da parte		
	dell’Amministrazione, ha verosimilmente determinato, con ragionevole		
	probabilità, anche all’interno, in termini di discredito, sugli stessi dipendenti		
	pubblici del GENIODIFE.		
	Non rilevano invece, al fine di attenuare il <i>quantum</i> della condanna a titolo di		
	danno all’immagine con criterio equitativo, gli elementi addotti dal Peluso ed		
	in particolare la circostanza per cui parte dei fatti illeciti sono avvenuti dopo		
	il suo collocamento in quiescenza (nel giugno 2012) il che al contrario aggrava		
	il nocumento subito dall’Amministrazione della difesa. E’ sufficiente		
	richiamare, condividendolo <i>in toto</i> , il seguente passaggio (pag.10)		
	dell’informativa conclusiva delle indagini della Guardia di Finanza “		
	<i>Emergeva altresì che il Peluso Carlo sebbene in condizione di quiescenza,</i>		
	<i>svolgeva ancora attività di consulenza per gli stessi apparati statali dai quali,</i>		
	<i>fino al momento della sua collocazione in quiescenza, dipendeva</i>		
	<i>funzionalmente ...anche in quiescenza il Peluso continuava in modo evidente</i>		

....ad asservire le imprese private....avvalendosi del suo status in congedo di

Generale che di fatto gli consentiva di poter chiedere ed ottenere “favori”

...”.

Pertanto, applicando tali parametri, si ritiene assolutamente congrua, stante la gravità della lesione subita dall'Amministrazione, la determinazione, ai sensi dell'art. 1226 c.c., del danno all'immagine che il Peluso è tenuto a risarcire nell'importo di euro 102.890 (euro centoduemilaottocentonovanta/00), già oggetto della condanna di primo grado, che sul punto quindi si conferma con diversa motivazione.

In ordine alla domanda di esercizio del potere riduttivo ex art.52, comma 2, T.U. n.1214/1934 e art.83 R.D n.2440/1923, va rilevato che il connotato doloso della condotta, secondo la granitica giurisprudenza contabile, costituisce condizione ostativa all'accoglimento della richiesta (*ex multis*, sentenze Sez. III app. n. 142/2019, Sez. I app. n. 432/2017; Sez. II app. n. n.469/2019; n.263/2017; n.522/2017).

Il motivo di gravame n.5 è quindi respinto.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, in parziale accoglimento del gravame, la sentenza impugnata va parzialmente riformata condannando il sig. Carlo Peluso al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di euro 142.890, di cui euro 40.000 (quarantamila/00) a titolo di danno da tangente maggiorata della rivalutazione monetaria calcolata applicando gli indici Istat ex art.150 disp.att. c.p.c., a decorrere (anche sul punto riformando quanto statuito in primo grado), dalla data del 20 ottobre 2015 in cui è pervenuta alla Procura regionale la notizia di danno, ed euro 102.890 (centoduemilaottocentonovanta/00), a titolo di danno all'immagine, oltre,

	SENT. 174/2024	46	
	sulla somma complessiva, agli interessi legali dalla data di pubblicazione		
	della presente sentenza, sino all'effettivo soddisfo.		
	Le spese del giudizio seguono, ai sensi dell'art.31, comma 1, c.g.c., la		
	soccombenza sostanziale dell'appellante, essendone stata confermata la		
	responsabilità amministrativo-contabile, sia pure con riduzione del <i>quantum</i>		
	risarcitorio, e si liquidano nell'importo indicato nel dispositivo.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	nei termini di cui in motivazione, <i>contrariis reiectis</i> , in parziale accoglimento		
	del gravame, riforma parzialmente la sentenza impugnata condannando il sig.		
	Carlo Peluso al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma		
	di euro 142.890 di cui euro 40.000 (quarantamila/00) a titolo di danno da		
	tangente maggiorata della rivalutazione monetaria calcolata applicando gli		
	indici Istat ex art.150 disp.att. c.p.c. calcolata a decorrere dalla data del 20		
	ottobre 2015, ed euro 102.890 (centoduemilaottocentonovanta/00) a titolo di		
	danno all'immagine, oltre, sulla somma complessiva, agli interessi legali dalla		
	data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettivo soddisfo.		
	Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio		
	che liquida nell'importo complessivo di € 240,00		
	(DUECENTOQUARANTA/00).		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.		
	IL PRESIDENTE		
	dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 11 LUGLIO 2024		

SENT. 174/2024 47

Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente